Nessuna espropriazione può essere fatta se non per causa di pubblica utilità, legalmente constatata e contro il pagamento, in conformità della legge, del valore dell'immobile da espropriare.

Art. 22. — Il domicilio è inviolabile.

L'autorità non può penetrare con la forza nel domicilio di chicchessia, se non nei casi determinati dalla legge.

Art. 23. — Nessuno può essere costretto a comparire davanti a un tribunale che non sia il tribunale competente e secondo la legge di procedura che sarà promulgata.

Art. 24. — La confisca dei beni, la *corvée* e il Djerimé (esazione sotto forma di penalità pecuniaria) sono vietate.

Tuttavia, le contribuzioni prelevate in tempo di guerra e le misure rese necessarie dallo stato di guerra fanno eccezione a quelle disposizioni.

Art. 25. — Il Nessuna somma di denaro può essere percepita a titolo di imposta o di tassa o sotto qualunque altra denominazione, se non in virtù di una legge.

Art. 26. — La tortura è assolutamente proibita.

DEI MINISTRI.

Art. 27. — Sua Maestà il Sultano conferisce la carica di Gran Vizir e quella di Cherch-ul-Islam, ai personaggi che egli crede di onorare della sua alta fiducia.

La nomina degli altri ministri ha luogo per *iradé*.

Art. 28. — Il Consiglio dei Ministri si riunisce sotto la presidenza del Gran Vizir.

Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri comprendono tutti gli affari importanti interni od esteri dello Stato.

Le deliberazioni che debbono essere sottoposte alla sanzione di Sua Maestà il Sultano sono rese esecutorie con un *iradé* del Sultano.

Art. 29. — Ogni capo reparto ministeriale (ogni ministero) amministra, nei limiti delle sue attribuzioni gli affari che riguardano il suo reparto.

Per gli affari che escono da questi limiti ne riferisce al Gran Vizir.

Il Gran Vizir dà seguito ai rapporti che gli sono rimessi dai capi dei vari reparti, sia deferendoli, se ne è il caso, al Consiglio dei Ministri e presentandoli in seguito alla sanzione imperiale, sia nel caso contrario, deliberando egli stesso e sottoponendone la decisione a Sua Maestà il Sultano.

Un regolamento speciale stabilirà le diverse categorie d'affari per ogni reparto.

Art. 30. — I Ministri sono responsabili dei fatti od atti della loro gestione.

Art. 31. — Se uno o più membri della Camera dei deputati vogliono presentare delle lagnanze contro un Ministro, in ragione della sua responsabilità e relativamente a fatti che la Camera ha il diritto di co-